

Tribunale di Como. Il giudice non può omologare l'accordo che prevede la continuazione della convivenza

La legge «vieta» i separati in casa

L'atto potrebbe coprire accordi simulatori od operazioni elusive

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

■ Non può essere **omologato l'accordo di separazione consensuale** con il quale i coniugi convengono di separarsi pur intendendo proseguire la loro **convivenza**. Non è pertanto possibile che i coniugi domandino al giudice di avallare la loro condizione di "separati in casa", in quanto una simile situazione non è permessa dalla legislazione vigente, poiché, altrimenti, l'istituto della separazione consensuale si potrebbe anche prestare per assumere accordi del tutto svincolati «da riferimenti oggettivi», e realizzare «operazioni elusive o accordi simulatori» con «finalità anche illecite».

È quanto deciso dal **Tribunale di Como** con un **provvedimento** del 6 giugno 2017.

Nel caso concreto venuto all'esame del giudice lombardo,

due coniugi avevano presentato all'autorità giudiziaria un'istanza per ottenere l'omologa di un accordo di separazione personale consensuale, con la quale avevano richiesto di essere dichiarati separati «perché soggettivamente» si ritenevano tali, non provan-

ANCHE IN TEMPI DI CRISI

L'ordinamento non può avallare soluzioni ibride L'intollerabilità della compresenza è presupposto anche della consensuale

do «più reciprocamente sentimento né attrazione fisica»; tuttavia, essi avevano manifestato il desiderio di «proseguire una convivenza meramente formale».

Gli ex coniugi avevano programmato questa prosecuzione

di convivenza a tempo indeterminato, «nella prospettiva di preservare le risorse economiche familiari» e di «agevolare il percorso di studi del figlio (di anni 18)», nonché per garantire alla moglie l'eventuale assistenza personale di cui ella aveva bisogno, in quanto afflitta da problemi di salute.

Una situazione - quella delineata dai due coniugi comaschi - diventata in realtà assai frequente con la crisi economica.

Secondo il Tribunale, una tale richiesta di separazione coniugale, ma con il mantenimento della convivenza, non può essere accolta poiché il desiderio degli ex coniugi di continuare la loro convivenza da "separati in casa", seppur «legittimo sul piano personale ed attuabile nella sfera privata», non corrisponde ad alcun istituto riconosciuto dalla legislazione vigente.

Il decreto di omologa dell'ac-

cordo di separazione, infatti, «svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione patteggiata rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico» e, «in presenza di figli minori, ovvero maggiorenni non autosufficienti economicamente», consente di compiere un'indagine in merito alla «conformità delle condizioni relative ad affidamento e mantenimento allo interesse degli stessi» (in tal senso, ad esempio le sentenze di Cassazione n. 9287/1997 e n. 2602/2013).

Con il provvedimento di omologa, quindi, viene attribuito riconoscimento giudiziale ad un accordo privatistico, ma non ci si può spingere al punto di veder riconosciuta agli ex coniugi la condizione di «separati in casa», dal momento che l'intollerabilità della convivenza rappresenta uno dei presupposti basilari della separazione (si vedano, tra l'altre

te, sul punto, le sentenze di Cassazione n. 8713/2015, 21099/2007, 8272/1999, 12775/1995).

In altre parole, l'ordinamento non può dare avallo «a soluzioni "ibride"», con la conseguenza che non può essere affermata la validità di un accordo «volto a preservare e legittimare la mera coabitazione una volta che sia cessata la comunione materiale e spirituale tra le parti».

Sul piano personale gli ex coniugi hanno la facoltà di comportarsi e autodeterminarsi come meglio credono, tuttavia, l'autonomia privata non si può spingere al punto di «piegare gli istituti giuridici», sino a dare riconoscimento e tutela a situazioni che, non solo non sono previste dall'ordinamento, ma si pongono altresì in contrasto con i principi che ispirano la normativa in materia familiare.